

MOVIMENTO FORENSE



SESSIONE ULTERIORE DEL XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

ROMA 15-16 DICEMBRE 2023

MOZIONE SULLA MODIFICA DEGLI ART. 53 L. N. 247/2012, 22 CDF E 30 REG. CNF 2/2014 IN PUNTO DI EFFICACIA NEL TEMPO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI DI TIPO CONSERVATIVO (AVVERTIMENTO E CENSURA) E DELLA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE
PRESENTATA DALLE AVV.TE VINCENZA FABRIZIO E MARILISA SOMMA

La L. n. 247/2012 (art. 53) ed il nuovo Codice Deontologico Forense (art. 22), tipizzano due tipi di sanzioni disciplinari: quelle conservative (avvertimento e censura) e quelle interdittive (sospensione e radiazione).

L'avvertimento e la censura, quando esecutive o definitive, hanno, di norma, durata ed efficacia illimitate nel tempo, fatti salvi, quanto al secondo aspetto, i casi espressamente disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari in tema di eleggibilità e candidabilità negli organismi istituzionali forensi e di patrocinio a spese dello Stato¹.

La sospensione dall'esercizio della professione forense, sebbene prevista per violazioni deontologiche più gravi di quelle sanzionate con l'avvertimento e la censura, ha una durata limitata nel tempo (da un minimo di due mesi ad un massimo di cinque anni), conservando efficacia indiretta illimitata.

La radiazione, massima sanzione irrogabile per violazioni disciplinari, sebbene in ipotesi

¹ L'art. 3 comma 3 L. n. 113/2017 prevede che possono essere eletti quali componenti dei COA gli Avvocati che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

L'art. 38 L. n. 247/2012 prevede che possono essere eletti al CNF Avvocati che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

L'art. 4 n. 5 lett. b) Reg. CNF 1/2014 prevede che possono candidarsi quali componenti dei CDD gli Avvocati che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanne ancorché non definitive ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

L'art. 81 comma 2 DPR n. 115/2002 stabilisce che l'iscrizione nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato è condizionata all'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda.



abbia durata illimitata, in concreto, ai sensi dell'art. 62 L.P., può avere un'efficacia limitata nel tempo. Invero, la norma riconosce all'Avvocato che ne fosse colpito la possibilità, decorso il termine di anni 5 dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, di chiedere nuovamente l'iscrizione all'Albo purchè non sia decorso l'anno dalla scadenza di tale termine quinquennale.

E' evidente la disparità di trattamento generata dalla norma tra gli Avvocati colpiti da altre sanzioni disciplinari e quelli attinti dalla radiazione.

Invero, mentre ai primi non è riconosciuta alcuna possibilità, anche a distanza di tempo dalla definitività della sanzione ed in presenza di condotta irreprensibile, di aspirare ad un'attenuazione degli effetti di durata e continuità nel tempo del provvedimento disciplinare, ai secondi, al ricorrere delle medesime condizioni, è consentito formulare istanza di reinscrizione all'Albo.

L'eliminazione di tale disparità di trattamento, oltre ad essere conforme ai principi di proporzionalità della sanzione e dei suoi effetti, avrebbe un'enorme ricaduta positiva sull'esercizio professionale attesa la molteplicità di norme che attribuiscono alle sanzioni disciplinari conservative ed alla sospensione dall'esercizio professionale effetti impeditivi lo svolgimento di attività professionale in taluni specifici ambiti.

Si pensi in particolare:

-all'art. 7 L. n. 53/94 in tema di notificazione in proprio, il quale stabilisce che il COA non può rilasciare l'autorizzazione agli Avvocati che abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione;

-all'art. 29 comma 1 quater disp. att. c.p.p. il quale stabilisce, quale condizione necessaria della permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio, l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'ammonimento (oggi avvertimento);

-all'art. 81 comma 2 DPR n. 115/2002, il quale stabilisce che l'iscrizione nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello stato è condizionata all'assenza di sanzioni



disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda e prevede la cancellazione di diritto in caso di irrogazione di una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento;

-all'art. 4 comma 3 lett. c del D.M. 180/2010, il quale prevede tra i requisiti di onorabilità dei mediatori l'assenza di sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

All'inapplicabilità alle sanzioni disciplinari degli istituti della riabilitazione (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 dicembre 2018, n. 174) nonché dell'amnistia e dell'indulto (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 14039 dell'8 luglio 2016) fa eco la recentissima sentenza n. 153/2023 con la quale il CNF, nel ribadire il principio secondo il quale esorbita dai compiti del Giudice disciplinare rimodulare e limitare nel tempo l'efficacia di una sanzione conservativa per la quale non è normativamente prevista una durata o un termine di efficacia, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nel 2022 da un Avvocato avverso la Delibera con la quale il COA di appartenenza aveva respinto la richiesta di trasformazione di una censura irrogata nel 2012 in avvertimento al fine di consentirgli l'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, affermando che solo un intervento del legislatore sull'art. 4 comma 3 lett. c del D.M. 180/2010 può mitigarne gli effetti diuturni.

Nella consapevolezza della difficoltà di intervenire su ogni singola norma innanzi richiamata, la previsione, nella Legge Professionale, di un'efficacia limitata nel tempo delle sanzioni disciplinari conservative e della sospensione dall'esercizio della professione, come già previsto per la radiazione, rappresenterebbe certamente un primo passo.

In ragione di quanto sopra L'Avvocatura Italiana, riunita con i propri Delegati nella Sessione ulteriore del XXXV Congresso Nazionale Forense a Roma, conferisce mandato al CNF, all'Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di promuovere ogni opportuna iniziativa innanzi al Parlamento ed a tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché:



l'art. 53 L.P. venga modificato come di seguito

- aggiungendo un comma 5 del seguente tenore :<<Gli effetti delle sanzioni diverse dalla radiazione cessano, laddove l'iscritto non sia incorso in altre violazioni deontologiche ed abbia tenuto una condotta irreprensibile, al decorso rispettivamente: del termine di un anno dall'esecuzione della sanzione dell'avvertimento; del termine di due anni dall'esecuzione della sanzione della censura; del termine di tre anni dall'esecuzione della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense>>
- aggiungendo un comma 6 del seguente tenore <<Al ricorrere delle condizioni di cui al comma che precede l'iscritto potrà formulare istanza di cessazione degli effetti delle sanzioni al COA di appartenenza. L'accoglimento dell'istanza determina la cessazione dell'efficacia, anche indiretta, della sanzione disciplinare. L'annotazione della sanzione disciplinare rimarrà nel fascicolo personale ma non potrà essere comunicata né riferita in alcun documento o certificazione salvo che la relativa richiesta provenga dall'A.G. In tal caso la comunicazione sarà accompagnata dall'indicazione dell'intervenuta cessazione di efficacia>>;
- aggiungendo un comma 7 del seguente tenore <<Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 che precedono si applicano a tutte le sanzioni già eseguite>>;

L'art. 22 CDF venga modificato come di seguito:

- aggiungendo alla fine del comma 1 lett. a), b) e c) la seguente previsione:
<<L'efficacia nel tempo della sanzione eseguita è determinata dalla legge>>

L'art. 30 del Reg. CNF 2/2014 venga modificato come di seguito:

- aggiungendo un comma 6 del seguente tenore: <<Gli effetti delle sanzioni diverse dalla radiazione cessano, laddove l'iscritto non sia incorso in altre violazioni deontologiche ed abbia tenuto una condotta irreprensibile, al decorso rispettivamente: del termine di un anno dall'esecuzione della sanzione dell'avvertimento; del termine di due anni dall'esecuzione della sanzione della censura; del termine di tre anni dall'esecuzione della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense>>;



- aggiungendo un comma 7 del seguente tenore <<Al ricorrere delle condizioni di cui al comma che precede l'iscritto potrà formulare istanza di cessazione degli effetti delle sanzioni al COA di appartenenza. L'accoglimento dell'istanza determina la cessazione dell'efficacia, anche indiretta, della sanzione disciplinare. L'annotazione della sanzione disciplinare rimarrà nel fascicolo personale ma non potrà essere comunicata né riferita in alcun documento o certificazione salvo che la relativa richiesta provenga dall'A.G. In tal caso la comunicazione sarà accompagnata dall'indicazione dell'intervenuta cessazione di efficacia>>;
- aggiungendo un comma 8 del seguente tenore <<Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 che precedono si applicano a tutte le sanzioni già eseguite>>.

Piedimonte Matese/Castellammare di Stabia, 20.11.2023.

Avv. Vincenza Fabrizio

Avv. Marilisa Somma